COMUNE DI PERUGIA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERUGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0293377/2025 del 03/12/2025
Firmatario: Nicoletta Caponi

COMUNE DI PERUGIA

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

ORDINANZA

N. 2403 DEL 02/12/2025

OGGETTO: TRACCIATO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA CHIUSI (ROTATORIA FEZZUOGLIO) E VIA SETTEVALLI

REVOCA ORD. DIR. N. 2251 DEL 10.11.2025

RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI MARCIA

LIMITE DI VELOCITÀ 30 KM/H

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 212 del 29.5.2024 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'opera "BUS RAPID TRANSIT INFRASTRUTTURAZIONE CORRIDOIO PIEVAIOLA - SETTEVALLI (LINEA CASTEL DEL PIANO - FONTIVEGGE)" – intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Trasporto rapido di massa (misura M2C2-26 - EX M2C2 - 4.2 - DEL PNRR) - CIG: 94245264E3 – CUP: C91B21006380001;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera è il Dirigente della U.O. Mobilità del Comune di Perugia;

CHE con Ord. Dir. n. 2251 del 10.11.2025 sono stati adottati provvedimenti in materia di circolazione per consentire all'Impresa Tecnostrade S.r.l con sede in Perugia, Via dei Filosofi civ. 47 in qualità di Capogruppo mandataria della RTI delle Imprese aggiudicatarie dell'appalto, la realizzazione dei lavori di cui in premessa sul tracciato stradale di collegamento fra Via Settevalli e Via Chiusi (Rotatoria Donato Fezzuoglio): senso unico di marcia secondo la direzione Via Chiusi (Rotatoria Fezzuoglio/Via Settevalli) e il divieto di transito nel breve tratto di Via Chiusi compreso fra la Rotatoria Fezzuoglio e Via Tuscania, fino al 31.1.2026;

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA

COMUNE DI PERUGIA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERUGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0293377/2025 del 03/12/2025
Firmatario: Nicoletta Caponi

CHE con nota del 2 dicembre 2025 l'Impresa Tecnostrade S.r.l. ha comunicato che in considerazione del completamento delle lavorazioni relative al fondo stradale, i provvedimenti di cui all'Ord. Dir. n. 2251 del 10.11.2025 posso essere revocati in anticipo. Dal 3.12.2025 potrà essere ripristinato il doppio senso di marcia con il mantenimento del limite massimo di velocità di 30 Km/h motivato dal fatto che il completamento del tappeto di usura avverrà nella fase finale dei lavori del BRT;

CHE l'esecuzione dei lavori e l'attuazione dei provvedimenti in materia di circolazione sono affidati all' impresa TODINI SPA con sede in Roma, Piazzale Luigi Sturzo 23/31;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati nonché per motivi di sicurezza della circolazione, revocare l'Ord. Dir. n. 2251 del 10.11.2025 e adottare i richiesti provvedimenti secondo le valutazioni tecniche fornite;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 38 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'Art. 107 D. Lgs. 267/2000 e l'Art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

O R D I N A

Per quanto sopra evidenziato, **a far data dal 3 dicembre 2025 la revoca dell'Ord. Dir. n. 2251 del 10.112025** con obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori di ripristinare la circolazione a doppio senso di marcia con il posizionamento della specifica segnaletica verticale e orizzontale.

Dal 3 dicembre 2025, l'adozione del seguente provvedimento:

1. Limite massimo di velocità di 30 Km/h sul tracciato stradale di collegamento fra Chiusi (Rotatoria Fezzuoglio) e Via Settevalli.

L' inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figure e secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e spese dell'Impresa esecutrice. È fatto obbligo all'Impresa esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e collocare i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione. È fatto obbligo all'Impresa esecutrice di provvedere alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA

COMUNE DI PERUGIA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERUGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0293377/2025 del 03/12/2025
Firmatario: Nicoletta Caponi

Allegati

Allegati non pubblicabili

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=93d873fbf5b05e7d_pades&auth=1

ID: 93d873fbf5b05e7d

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA